PORTANTE DISPOSIZIONI NEL PERSONALE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA

Art. 4

La presente legge entrera' in vigore il 1º luglio Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alle variazioni di ruoli e di bilancio necessarie per la sua esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro- Aprile.

Versione in vigore dal 28 luglio 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni nel personale tecnico dell'Amministrazione della sanita' pubblica
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-nel-personale-tecnico-dell-amministrazione/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it